



# COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

*Provincia di Novara*

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25

### OGGETTO : CONCESSIONE CONTRIBUTO E PATROCINIO ONEROSO A COMPAGNIA "MUSICA E TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI" E ADESIONE TEATRO DIFFUSO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **quindici**, del mese di **febbraio** alle ore **15:00** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Massimo Stilo	SINDACO	Presente
Alessandra Zarini	ASSESSORE	Presente
Vito Diluca	VICE SINDACO	Presente
Marta Moalli	ASSESSORE	Presente
David Amelio Luigi Guenzi	ASSESSORE	Presente
Sonia Fanchini	ASSESSORE	Presente

Presenti 6 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Gabriella Dott.ssa Grosso il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Stilo Massimo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il quale stabilisce quanto segue:

“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

Richiamato il regolamento contributi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2010, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2010;

Dato atto essere in corso l'esercizio provvisorio del bilancio di gestione 2021-2023, stante il rinvio al 31.03.2021 del termine per l'approvazione del bilancio come da DM 13 gennaio 2021;

Richiamato l'art.163 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, il quale prevede, in tema di esercizio provvisorio, quanto segue:

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato...;

3. ...Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. (COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104);

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. (COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono

esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

Preso atto: dell'istanza avanzata dalla Compagnia di Musica Teatro Accademia dei Folli di Torno (C.F. 90018220013– P.IVA 08442000017 prot. n. 4084 del 09-02-2021, con la quale detta compagnia richiedeva la concessione di un contributo comunale per la realizzazione degli spettacoli teatrali:

1) Io sono partigiana!

2) Portraits - Wild Years - Tom Waits

e l'adesione dell'Ente al progetto "Teatro Diffuso 2021" (prot. n. 33620 del 10-12-2020 e prot. n. 2532 del 26-01-2021);

Preso atto altresì dello Statuto associativo e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente (prot. n. 4084 del 09-02-2021);

Atteso che l'associazione e l'istanza adempiono ai requisiti prescritti all'art. 12 del citato regolamento, il quale prevede che, all'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente depositi Statuto ed atto costitutivo ed attestati, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quanto segue:

- che il richiedente agisce ovvero non agisce in regime d'impresa (agendo, nel caso *de quo* in regime di impresa);
- che il richiedente non costituisce articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
- che il richiedente si impegna ad utilizzare il sostegno richiesto esclusivamente per gli scopi per i quali esso sia concesso ed a presentare il relativo rendiconto;
- che il richiedente conosce ed accetta quanto stabilito dal presente regolamento;
- che l'attività per la quale si avanza istanza di sostegno è, ovvero non è, da assoggettarsi alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 c.2 del D.P.R. n. 600/73 (nel caso *de quo* è soggetta);
- l'assenza di scopo di lucro dell'attività proposta ovvero lo scopo integralmente benefico;
- l'assenza nell'attività proposta di finalità politica o di partito;
- che non sussistono cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici, né condanne o procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al presidente o al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;
- che il richiedente non si trova in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;

Dato atto che il Responsabile dell'Area Cultura e Pubblica Istruzione ha dichiarato che la richiesta è ammissibile, in riferimento ai termini temporali di presentazione;

Richiamati i pre-requisiti di ammissione indicati dall'art. 13 comma 1 del citato regolamento e così sintetizzati:

- rispondenza delle attività proposte alle caratteristiche statutarie del soggetto proponente stesso;
- rispondenza delle attività proposte dal soggetto richiedente ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo statuto;

- assenza di fini di lucro nell'attività proposta o scopo integralmente benefico (l'assenza di fine di lucro non trova applicazione nel caso di concessione di patrocinio non oneroso);
- svolgimento dell'attività a vantaggio della Comunità Castellettese ed interesse generale della stessa;
- assenza nell'attività proposta di finalità politica o di partito;
- assenza di sostegno fornito all'iniziativa in altra forma (convenzione, regolamentazione specifica, ecc.);
- soggetto richiedente non identificabile con società o associazione sportiva svolgente attività professionistica;
- assenza di morosità nei confronti del Comune;

e dato atto che essi ricorrono integralmente;

Valutata come segue l'istanza avanzata, alla luce dei criteri definiti dall'art. 13 comma 3 del citato regolamento:

- a) l'attività proposta è rilevante per qualità, favorendo la divulgazione sul territorio della Cultura ed incentivando il locale turismo (criterio di riferimento: qualità dell'iniziativa proposta);
- b) il soggetto richiedente è privo di scopo di lucro (vedasi atto costitutivo) (criterio di riferimento: assenza di scopo di lucro del soggetto richiedente);
- c) l'attività proposta persegue un buon grado di interesse generale per la Comunità Castellettese, favorendone la crescita culturale (criterio di riferimento: grado di perseguimento degli interessi generali della Comunità Castellettese);
- d) l'attività proposta presenta un'elevata corrispondenza con l'ultimo Documento Unico di Programmazione approvato dall'Ente (D.C.C. n. 02 del 27/02/2020 e s.m.i.) (criterio di riferimento: grado di corrispondenza delle attività programmate con le attività promosse dal Comune attraverso la relazione previsionale e programmatica);
- e) Il costo dell'iniziativa ed il risultato atteso risultano essere coerenti (criterio di riferimento: congruenza tra il costo dell'iniziativa e il risultato che si prevede di perseguire);
- f) Il soggetto richiedente ha dichiarato, quale sinergia attivata, che gli spettacoli che intende realizzare sul territorio di Castelletto Sopra Ticino verranno promossi nell'ambito di una serie di eventi che coinvolgeranno i comuni limitrofi di Meina, Lesa, Dormelletto e Oleggio, dando luogo ad una maggiore visibilità degli eventi stessi (criterio di riferimento: sinergie attivate dal soggetto richiedente);
- g) Il soggetto richiedente attesta significative collaborazioni in ambito teatrale (Stabile di Torino, Teatro Regio, Regione Piemonte, Sistema Teatro Torino, Comune di Torino, Teatro Baretto di Torino, Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, Castello di Racconigi, Castello di Venaria Reale, Scuola Holden di Torino, ecc...) (criterio di riferimento: curriculum operativo del soggetto richiedente);
- h) Il numero stimato di fruitori attivi ammonta a complessive 9 persone (attori); il numero stimato di fruitori passivi (spettatori) è pari a 350 (criterio di riferimento: numero di fruitori attesi);

Ritenuto opportuno contribuire agli eventi proposti con:

- l'assegnazione di un contributo massimo pari ad euro 3.500,00;
- la concessione dell'uso gratuito delle sale comunali per lo svolgimento degli spettacoli, per l'importo stimato di euro 432,00 (3 giorni);
- la concessione della fornitura dell'energia elettrica necessaria alla realizzazione degli spettacoli e di supporto organizzativo e promozionale (limitatamente ai siti dell'Ente ed alla relativa pagina facebook);

Dato atto che il contributo ed il patrocinio oneroso derivanti dal presente atto:

- non costituiscono sponsorizzazione, ma modalità alternativa di espletamento di servizio per parte dell'Ente;
- non sono frazionabili in dodicesimi, data l'urgenza dell'adesione al progetto, con la relativa copertura finanziaria, affinché Accademia dei Folli possa attivarsi per il reperimento di eventuali ulteriori risorse, a mezzo specifici bandi (fondazione CRT);

Valutato necessario demandare ai Responsabili di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 con cui il responsabile di Area dichiara sussistere i presupposti di legittimità per l'adozione della presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** l'adesione del Comune di Castelletto Sopra Ticino al progetto "Teatro diffuso 2021".
2. **DI APPROVARE**, nell'ambito del progetto Teatro Diffuso 2021, la concessione alla Compagnia di Musica–Teatro Accademia dei Folli, per la realizzazione di n. 2 spettacoli nell'anno 2021:
  - a) di un contributo massimo pari ad euro 3.500,00.
  - b) dell'uso gratuito delle sale comunali per lo svolgimento degli spettacoli, per l'importo stimato di euro 432,00 (3 giorni).
  - c) della fornitura dell'energia elettrica necessaria alla realizzazione degli spettacoli
  - d) di supporto organizzativo e promozionale (limitatamente ai siti dell'Ente ed alla relativa pagina facebook).
3. **DI DARE ATTO** che l'importo del contributo non dovrà comunque eccedere le spese sostenute ed ammissibili non finanziate da diversa entrata.
4. **DI DARE ATTO** che detto contributo trova copertura finanziaria al codice di bilancio 05.02-1.04. ex cap. 3739
5. **DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Stilo Massimo

**IL Segretario Comunale**  
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni consecutivi a partire dal            al            .

Castelletto S. Ticino, lì

Reg. Pubbl. n.

**IL Segretario Comunale**  
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data**

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì

**IL Segretario Comunale**  
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì

**IL Segretario Comunale**  
Gabriella Dott.ssa Grosso